



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
- SEZIONE CIVILE -

in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Gabriella Citro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al n. 178 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, vertente

TRA

██████████ e ██████████
██████████ rapp.ti e difesi dall'avv. ██████████ presso il cui studio sono
elettivamente domiciliati in Novara, via ██████████ giusta procura in atti

ATTORI

E

██████████ e ██████████
██████████ rappresentati e difesi dall'avv. ██████████ ed elettivamente
domiciliati presso il suo studio in Galliate, via ██████████ giusta procura in atti

CONVENUTI

Conclusioni: come da verbale del 17.5.2021

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, ██████████ convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Novara, i signori ██████████ per sentir accertare l'inesistenza di servitù di appoggio e/o stillicidio in favore dei convenuti, nonché in subordine la lesione del diritto di proprietà degli attori e conseguentemente condannare i convenuti al ripristino dello *status quo ante* e al risarcimento dei danni patrimoniali patiti, quantificati nella somma di € 5.200,00.

A sostegno delle proprie domande gli attori esponevano:

- che il sig. [REDACTED] è proprietario dell'immobile-cassero sito in Galliate, viale [REDACTED] ed identificato al Catasto Terreni al Fg. [REDACTED] mappale [REDACTED] ed al Catasto Fabbricati al Fg. [REDACTED] mappale [REDACTED] sub.2, mentre la madre, sig.ra [REDACTED] è proprietaria dell'immobile-cassero, sito in Galliate, viale [REDACTED] identificato al Catasto Terreni al Fg. [REDACTED] mappale [REDACTED] ed al Catasto Fabbricati al Fg. [REDACTED] mappale [REDACTED] sub.2 e mappale [REDACTED] sub.4; - che tali fabbricati sono posti nella medesima corte e sono entrambi confinanti con l'immobile-piccolo stallino, identificato al Catasto Terreni al Fg. [REDACTED] mappale [REDACTED] ed al Catasto Fabbricati al Fg. [REDACTED] mappale [REDACTED] sub.1, di proprietà dei convenuti; - che gennaio 2015 gli attori si accorgevano che i propri immobili erano stati gravemente danneggiati dai lavori eseguiti dai coniugi Iannello sull'immobile di loro proprietà. Si costituivano i convenuti, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e contestando nel merito la fondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea.

Alla prima udienza parte attrice modificava le proprie domande, dichiarando di proporre in via principale la domanda indicata come subordinata in atto di citazione, e il Giudice, rilevata la mancanza della condizione di procedibilità della mediazione ex a DLgs 28/2010, assegnava il termine di 15 giorni per l'inoltro della domanda di mediazione.

All'udienza del 9.2.2017 attesa l'esibizione del verbale di mediazione negativo, venivano concessi termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..

Con la prima memoria parte attrice modificava le proprie conclusioni nei seguenti termini:

"nel merito, in via principale: accertare la lesione del diritto di proprietà degli attori a seguito dell'esecuzione delle opere da parte dei signori [REDACTED] in violazione delle norme civilistiche a tutela della proprietà e dei rapporti di vicinato nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 380/2002, del regolamento edilizio del Comune di Galliate e del regolamento d'utenza del servizio idrico integrato dell'Autorità D'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese; conseguentemente, dichiarare illegittime le opere realizzate dai convenuti; e, per l'effetto, condannare [REDACTED] ad eseguire i lavori necessari ad eliminare le opere lesive del diritto di proprietà dei signori [REDACTED] e [REDACTED] ovvero ripristinare lo stato dei luoghi preesistente all'esecuzione dell'intervento per cui è causa o, alternativamente, condannare i convenuti a corrispondere agli attori la somma di Euro 5.200,00 per l'eliminazione delle opere lesive realizzate dai convenuti o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;

nel merito, in via subordinata, accertare l'inesistenza di una servitù di appoggio e/o di stillicidio e/o di qualsiasi altro diritto gravante sul fondo di proprietà della signora [REDACTED] sito

Firmato Da: VITALE FORTUNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO A TE Serial#: 9e03c87f118d102
Firmato Da: CITRO GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1b653779fac32e68bc73d8f70da412a

in Galliate (NO) Viale [REDACTED] ed identificato al Catasto Terreni al Fg. [REDACTED] mappale [REDACTED] e sul fondo del signor [REDACTED] [REDACTED] distinto al Catasto Terreni al Fg. [REDACTED] mappale [REDACTED] in favore del fondo di proprietà dei signori [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] distinto al Catasto Terreni al Fg. [REDACTED] mappale [REDACTED] conseguentemente, dichiarare illegittime le opere realizzate dai convenuti e, per l'effetto, condannare [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] ad eseguire i lavori necessari ad eliminare le opere lesive del diritto di proprietà dei signori [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] ovvero ripristinare lo stato dei luoghi preesistente all'esecuzione dell'intervento per cui è causa; o, alternativamente, condannare i convenuti a corrispondere agli attori la somma di Euro 5.200,00 per l'eliminazione delle opere lesive realizzate dai convenuti o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;

in via istruttoria: si chiede, che il Tribunale adito voglia ordinare ai convenuti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio di tutta la documentazione inerente l'intervento per cui è causa, con riserva di integrazione e di modificazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c.

in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.

La causa veniva istruita mediante espletamento di una Consulenza tecnica d'ufficio, mentre sono state rigettate le prove orali richieste dalle parti.

All'udienza dell'11.6.2019, la prima celebrata dalla scrivente, parte attrice contestava le risultanze della CTU, chiedendo la nullità della stessa per avere il CTU utilizzato dei documenti acquisiti irrualmente e per avere il Consulente limitato la sua indagine alle violazioni indicate nell'atto introduttivo, omettendo di valutare quelle indicate con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. e di pronunciarsi su alcune osservazioni alla CTU.

All'udienza del 17.12.2020 il GI chiedeva taluni chiarimenti al CTU ed invitava le parti a ricercare una soluzione bonaria rinviando a tal fine.

Dopo alcuni rinvii finalizzati alla prosecuzione delle trattative di bonario componimento, all'udienza del 17.5.2021 il difensore di parte attrice mostrava al Giudice il rilievo fotografico acquisito in data

6.5.2021 comprovante l'avvenuta modifica dello stato dei luoghi e, stante l'assenza di spiegazioni ad opera della controparte, dichiarava di trattenere l'assegno di € 3.000,00 offerto agli attori in via transattiva a titolo di acconto sul maggior importo dovuto. I procuratori provvedevano dunque alla precisazione delle conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda attorea è parzialmente fondata, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.

Va preliminarmente dichiarata la tardività delle allegazioni e produzioni documentali di parte convenuta svolte in sede di comparsa conclusionale. Sebbene la *ratio* sia evidentemente stata quella di rispondere alle contestazioni di parte attrice relative alla ulteriore modifica dello stato dei luoghi, è pacifico che ciò può accadere, per i fatti sopravvenuti, entro il limite dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Se ritenuto necessario, parte convenuta avrebbe al più potuto richiedere un rinvio dell'udienza, ma non provvedere alla contestazione direttamente con la comparsa conclusionale.

Ciò posto, oggetto del contendere sono i lavori realizzati dai convenuti, che gli attori ritengono essere forieri di danni agli immobili di loro proprietà sotto plurimi profili.

Tenuto conto della natura essenzialmente tecnica degli accertamenti da eseguire l'elemento centrale ai fini della decisione è rappresentato dalla relazione tecnica depositata dal CTU.

Il consulente, dopo l'attenta analisi dei rispettivi titoli di proprietà ed il confronto con lo stato dei luoghi, ha risposto in maniera dettagliata e compiuta ai quesiti postigli, individuando con precisione tutte le opere realizzate dai convenuti ed identificando quelle compiute con sconfinamento all'interno delle proprietà degli attori.

Gli accertamenti e le conclusioni del CTU vengono condivise dalla scrivente, essendo frutto di un'attenta analisi dei documenti agli atti, della loro corretta interpretazione a seguito del confronto con lo stato dei luoghi ed avendo il CTU effettuato considerazioni tecniche immuni da errori o vizi metodologici.

Considerato che il consulente ha risposto, da ultimo anche con i chiarimenti resi all'udienza del 17.12.2020, in maniera compiuta alle osservazioni delle parti e dei rispettivi consulenti tecnici, dando conto dei motivi del suo differente orientamento, in questa sede è sufficiente riportarsi alle considerazioni tecniche contenute nella relazione e nel verbale dell'udienza sopra indicata, che vengono integralmente richiamate e fatte proprie dal giudice.

In particolare si è ritenuto di non accogliere l'eccezione di nullità della CTU sollevata da parte attrice in quanto infondata. Secondo la tesi degli attori il CTU avrebbe errato nell'utilizzare ai fini dell'accertamento documenti acquisiti irrualmente dallo stesso, nonché altri tardivamente allegati dalla controparte.

Ebbene, con riguardo alla documentazione fotografica (26 e 28 allegate alla relazione peritale), ritiene la scrivente di aderire all'orientamento secondo cui *"In tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere "aliunde" notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, e che dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice purché ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del*

contraddittorio. L'acquisizione di dati e documenti da parte del consulente tecnico ha funzione di riscontro e verifica rispetto a quanto affermato e documentato dalle parti; mentre non è consentito al consulente sostituirsi alla parte stessa, andando a ricercare aliunde i dati stessi che devono essere oggetto di riscontro da parte sua, che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova che non gli siano stati forniti, in quanto in questo modo verrebbe impropriamente a supplire al carente espletamento dell'onere probatorio, in violazione sia dell' articolo 2697 c.c. che del principio del contraddittorio" (cfr. Cassazione civile sez. II 14 novembre 2017 n. 26893, ove si precisa anche: "Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire documenti pubblicamente consultabili o provenienti da terzi o dalle parti nei limiti in cui siano necessari sul piano tecnico ad avere riscontro della correttezza delle affermazioni e produzioni documentali delle parti stesse, o quando emerga l'indispensabilità dell'accertamento di una situazione di comune interesse, indicandone la fonte di acquisizione e sottoponendoli al vaglio del contraddittorio ma non può ricercare "aliunde" ciò che costituisce materia rimessa all'onere di allegazione e prova delle parti stesse").

Nello specifico la foto n. 28 è stata rinvenuta dal CTU presso lo studio del geom. [REDACTED] da cui la stessa parte attrice ha reperito la foto n. 29 (allegata sub doc. 12 prod. attorea) e con tutta evidenza riferita ad un periodo antecedente l'esecuzione dei lavori oggetto di causa. Tale documentazione, di cui è stata indicata la fonte, è stata sottoposta all'esame delle parti nel rispetto del principio del contraddittorio.

La stessa si pone come utile strumento di verifica della veridicità delle affermazioni e allegazioni attoree (in particolare considerando le fotografie nn. 27 e 29), alla luce delle contestazioni di parte convenuta.

Va peraltro evidenziato come fosse onere degli attori dimostrare l'effettiva consistenza dei lavori e dunque lo *status quo ante*, per cui l'eventuale incertezza sarebbe andata in ogni caso a discapito degli stessi, non avendo il CTU provveduto impropriamente a supplire all'onere probatorio dei convenuti.

Quanto ai documenti relativi alla pratica edilizia in sanatoria, basti considerare che la stessa non è stata posta dal CTU a fondamento del proprio convincimento, come dimostra l'assoluta mancanza di riferimenti ad essa nelle argomentazioni di cui all'elaborato peritale.

Ciò premesso, il CTU ha descritto le proprietà delle parti individuando nel dettaglio le doglianze di parte attrice e le opere compiute dai convenuti. Dalla relazione, che ha seguito nell'esposizione l'ordine delle censure mosse dagli attori, si evince quanto segue.

1 – Innalzamento del muro che costituisce il lato sud del fabbricato distinto al Fg [REDACTED] Mapp [REDACTED] di proprietà della Sig.ra [REDACTED] con innesto di travature (puntoni) a sostegno della nuova copertura del fabbricato dei coniugi [REDACTED]

Sostengono gli attori che i convenuti avrebbero innalzato il muro di confine con la proprietà [REDACTED] con plurime file di mattoni che avrebbero occluso le luci del fabbricato, caratterizzato da una tessitura muraria cd. a croce, innestandovi sette travature a sostegno della nuova copertura, che scaricano il loro peso sul muro compromettendone la stabilità e con sporgenze nella proprietà dell'attrice, con ciò violando le distanze legali.

Va premesso che parte attrice ha in seguito rinunciato all'indagine sulla idoneità statica, avendo dapprima richiesto in via subordinata il relativo accertamento peritale (cfr. verbale 14.11.2017), salvo poi non insistere nell'espletamento nel successivo corso del giudizio.

Con riguardo alle ulteriori doglianze, la scrivente condivide la valutazione del CTU secondo cui non vi è prova che la tessitura muraria a croce proseguisse anche all'interno del cassero dei convenuti. Infatti la foto n. 28 evidenzia come già il vecchio manto di copertura esistente in coppi fosse sorretto da puntoni che si innestavano nella muratura preesistente, per cui non risulta alcuna illegittima occlusione di luci.

Con riguardo all'utilizzabilità dell'istantanea n. 28 valga quanto in precedenza argomentato in punto di onere della prova relativamente alla documentazione dello *status quo ante*.

Il CTU ha poi accertato il mancato innalzamento della muratura, la cui prova si riscontra nell'istantanea n.15 dove si evince che le file dei vecchi mattoni posti in prossimità dei travetti T1 e T6 sono preesistenti e non hanno subito modifiche nella loro sviluppo verticale (cfr. pag. 6 elaborato peritale).

Con riguardo all'innesto delle travi nel muro di confine, il CTU ha confermato che le sommità dei travetti contrassegnati con il n. T5 – T4 (v. foto n.34-35) sporgono all'interno della proprietà di [REDACTED] di circa 3 cm rispetto al filo della muratura sottostante in cui sono inseriti.

I travetti contrassegnati con il n. T3 e T2 (v. foto n.36-37) rimangono all'interno dello spessore della muratura. Gli altri travetti contrassegnati con il n. T1 e T6 sono inseriti all'interno dei pilastri e/o murature portanti e non invadono la proprietà dell'attrice.

Ne consegue la fondatezza della doglianza di parte attrice in punto di lesione della proprietà per violazione dell'art. 884 c.c., ai sensi del quale "il comproprietario di un muro comune (...) può immettervi travi, purché le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta".

Allo stesso modo, appare documentalmente provato dalle fotografie in atti il danno estetico derivante dall'utilizzo di mattoni differenti per foggia (in laterizio anziché in cotto) e dimensioni (altezza doppia) rispetto a quelli originari, nonché dalla pessima stilatura dei giunti. I mattoni risultano infatti uniti in modo disordinato con del cemento apposto in modo del tutto disomogeneo.

Firmato Da: VITALE FORTUNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO A TE Serie#: 9e03c871f18d102
Firmato Da: CITRO GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serie#: 1b653779fac32e68bc73d8f70da412a

Risulta in particolare violato l'art. 39 del Regolamento Edilizio del Comune di Galliate, nella parte in cui dispone per le "Murature a vista" che *"dovranno essere conservate e valorizzate le murature in pietra o mattone a vista esistenti"*.

Tardivamente allegata, rispetto al maturare delle preclusioni assertive, è invece la doglianza relativa all'aver utilizzato per la copertura tegole portoghesi anziché in coppi.

Con riguardo, poi, alla errata pendenza del tetto, realizzato verso nord, cioè verso la proprietà [REDACTED] anziché verso il cortile ad ovest, va evidenziato, da un lato, che trattasi di pendenza con la medesima direzione esistente *ante* lavori e, dall'altro, che parte attrice solo in sede di comparsa conclusionale, e dunque tardivamente, ha allegato la violazione dell'art. 69 del Regolamento di Igiene del Comune di Galliate. Sul punto occorre sottolineare come non operi, con riferimento a tali norme giuridiche secondarie, il principio *iura novit curia* e non rientri, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali tra i doveri del giudice (Cass. 10 ottobre 2008, n. 24922; Cass. 29 maggio 2006, n. 12786).

2 – Realizzazione di un canale di scolo delle acque piovane della nuova copertura del fabbricato dei coniugi [REDACTED] con parte di lamiera sovrastante il muro sud dell'immobile distinto al Fg [REDACTED] Mapp. [REDACTED] di proprietà della Sig.ra [REDACTED]

Parte attrice ha sostenuto nel proprio atto introduttivo che prima dei lavori oggetto di causa il tetto dei convenuti non fosse provvisto di una lamiera, la quale ora provocherebbe la tracimazione delle acque meteoriche verso la proprietà [REDACTED] in violazione dell'art. 908 c.c..

A ben vedere il CTU ha acclarato, comparando la fotografia n.28 e la fotografia n.27, l'esistenza fin dall'inizio del canale di lamiera. Affermazione questa che sembra altresì *suffragata dall'esistenza fin dall'inizio del pluviale che convoglia l'acqua dal suddetto canale di scolo fino a terra (v. foto n.29)*. È però evidente che per sostituire la vecchia copertura con la nuova struttura, i Convenuti hanno tolto la grondaia ed il pluviale esistente per poi ricollocarli (pag. 7).

Solo in sede di II memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. - e dunque a preclusioni assertive maturate – la censura è stata modificata, sostenendosi per la prima volta che, avendo i lavori comportato una variazione di pendenza e altezza della copertura e trattandosi pertanto di "nuova costruzione", i convenuti avrebbero violato l'art. 39 del regolamento comunale citato, secondo cui le lattoniere devono necessariamente essere in rame.

Ad ogni modo, ritiene la scrivente di condividere le argomentazioni esposte dal CTU con riguardo alla mancanza di prova in punto di innalzamento della copertura, in replica alle osservazioni del consulente tecnico di parte attrice, cui si rinvia (cfr. pagg. 16-17).

3 – Realizzazione di un canale di scolo che convoglia le acque piovane a terra con un tubo pluviale non collegato ad opportuna rete orizzontale ma sfociante all'esterno in prossimità dell'angolo dell'immobile di proprietà della Sig.ra [REDACTED]

Dall'esame della documentazione fotografica in atti si evince come i convenuti abbiano allungato orizzontalmente il preesistente canale di scolo. In tal modo il prolungamento del tubo di scarico delle acque piovane è stato spostato a ridosso della muratura del fabbricato di proprietà [REDACTED] di fatto l'acqua piovana convogliata nel canale di scarico sfocia sul sedime catastalmente individuato al C.F. - Fg [REDACTED] Part. [REDACTED] S.1 che è "area esclusiva" graffiata insieme ad altri mappali che definiscono in solido la proprietà dei coniugi convenuti [REDACTED] e [REDACTED]

Deve quindi escludersi che le acque vengano convogliate nel fondo di proprietà [REDACTED] nel rispetto della disposizione di cui all'art. 908 c.c..

Parte attrice lamenta la violazione delle distanze di cui all'art. 889, co. 2, c.c., secondo cui "per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.

Ciononostante, il prolungamento del tubo e il cambio di direzione dello scolo si pongono in contrasto con la previsione di cui all'art. 889, co. 2, c.c., secondo cui "per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.

Tale disposizione si applica anche con riferimento ai canali di gronda (Cass. 2964/1997) e anche nell'ipotesi di esistenza sul confine di un muro divisorio comune (Cass. 1685/1983).

Ne discende che l'illegittimità della costruzione della diramazione del canale di gronda, che avrebbe dovuto invece osservare tale distanza legale.

4 – I convenuti, del tutto inopinatamente, hanno inserito la trave di colmo della copertura del tetto nei due pilastri del fabbricato distinto al Fg [REDACTED] Mapp. [REDACTED] di proprietà del Sig. [REDACTED] con innesto di travature (puntoni) a sostegno della nuova copertura del fabbricato.

Sul punto occorre evidenziare come la principale censura mossa dagli attori attenga all'asserito pregiudizio alla staticità dell'immobile del sig. [REDACTED] e, in quanto tale, deve ritenersi abbandonata per effetto della rinuncia a tale tipo di accertamento.

Residua invece la doglianza relativa all'innesto della trave di colmo nella canna fumaria dell'attore, sollevata in sede di I memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c..

Al riguardo, il CTU ha riscontrato come la trave di colmo della nuova struttura intercetti la muratura di mattoni che avvolge la canna fumaria, senza innestarsi all'interno della stessa (cfr. pag. 8), seppure in sede di chiarimenti abbia precisato che un eventuale utilizzo della canna fumaria comporterebbe un surriscaldamento che potrebbe danneggiare la trave di colmo.

Ciononostante, ritiene la scrivente che non sia stata raggiunta la prova della riconducibilità di tale situazione ai lavori di cui al presente giudizio, non rinvenendosi documentazione attestante lo status quo ante che consenta di accertare che la precedente trave circolare si innestasse in un punto diverso della muratura.

5 – I coniugi [REDACTED] hanno alzato e ampliato la soletta a copertura del proprio fabbricato oltre il confine del proprio fondo che corre lungo il lato nord delle colonne di proprietà del Sig. [REDACTED]

Appaiono assorbenti le considerazioni svolte dal CTU in merito all'impossibilità di determinare i confini tra le proprietà e dunque la sussistenza e l'entità dello sconfinamento.

D'altronde è la stessa parte attrice che in sede di comparsa conclusionale dichiara: "Gli attori hanno sempre precisato che la controversia non aveva ad oggetto la determinazione dei confini delle proprietà tra le parti che, peraltro, non potevano essere determinati sulla base delle mappe catastali".

6 – Durante l'esecuzione dei suddetti lavori i convenuti hanno spostato la scala in pioli in legno di proprietà del Sig. [REDACTED] che consentiva l'accesso al piano c.d. fienile del fabbricato distinto al Fg [REDACTED] Mapp. [REDACTED]

Il CTU ha dichiarato che alla data del sopralluogo la scala non era presente.

In ogni caso non è stata raggiunta in giudizio la prova in merito alla riconducibilità del fatto lesivo ad un comportamento posto in essere dai convenuti.

Le stesse capitolarioni di prova testimoniale di parte attrice sono volte esclusivamente a provare la collocazione della scala, peraltro non contestata tra le parti, ma nulla consentono di accertare in merito alla sua sparizione.

Le ulteriori doglianze degli attori – e in particolare la modifica delle aperture della facciata in violazione dell'art. 906 c.c., la collocazione dei teloni di plastica, la errata pendenza a nord della nuova copertura, le macchie di intonaco e il posizionamento del materiale di risulta dei lavori – devono invece ritenersi tardive, in quanto allegate per la prima volta in sede di memoria istruttoria. Altrettanto tardiva è, infine, la domanda di condanna dei convenuti al rimborso delle spese di mediazione, svolta per la prima volta anch'essa con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.. Ritiene la scrivente di aderire all'orientamento secondo cui le spese di assistenza legale in mediazione vanno rimborsate solo se la parte ne ha fatto esplicita richiesta al giudice nel proprio atto introduttivo del giudizio, oltre a dimostrarle con documentazione. Ciò perché, come tutte le spese stragiudiziali, a differenza da quelle giudiziali vere e proprie, esse hanno natura di «danno emergente» e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta

agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (cfr. Cass. sent. n. 24481/2020).

In definitiva, la domanda attorea appare fondata limitatamente agli aspetti sopra riscontrati, ovverosia: - sporgenza dei travetti oltre la distanza legale di cui all'art. 884 c.c.; - danno estetico dovuto all'utilizzo di mattoni differenti per foggia e dimensioni e alla disomogenea stilatura dei giunti; - posizionamento del prolungamento del canale di scolo in violazione del disposto di cui all'art. 889 c.c..

I convenuti devono essere pertanto condannati alla corresponsione delle somme necessarie all'eliminazione delle opere lesive anzidette, che si quantificano in € 2.000,00, essendo riferite unicamente alla proprietà dell'attrice [REDACTED] e tenuto conto dell'importo complessivo richiesto dagli attori per l'eliminazione anche delle ulteriori opere (quali la sostituzione della lattoniera, la modifica della pendenza della copertura e le opere relative alla trave di colmo), con riferimento alle quali sono risultati soccombenti.

All'attrice spetta anche il ristoro del danno da ritardato pagamento delle somme di danaro dovute a titolo risarcitorio, secondo gli insegnamenti forniti da Cass. SS.UU. n. 1712/1995, trattandosi di un'obbligazione di valore, per un totale di € € 2.150,00, il tutto oltre interessi legali dalla data di pubblicazione fino al soddisfo.

L'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea comporta il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c..

In ordine alle spese di lite, l'accoglimento parziale delle domande attoree giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, trattandosi di un'ipotesi di soccombenza reciproca (cfr. Cass. nn. 22381/98, 134/2013, 21684/13, 8862/14 in ordine alla configurabilità della soccombenza reciproca, sia nel caso di accoglimento di una sola delle plurime domande azionate, sia nel caso di accoglimento di soli alcuni capi di un'unica domanda, sia nel caso di accoglimento dell'unica domanda per un importo notevolmente diverso sotto il profilo quantitativo da quello domandato), mentre il residuo 50% segue la soccombenza e si liquida con riferimento ai parametri introdotti dal D.M. 55/2014, ai valori medi, così riducendo la nota spese depositata.

Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico delle parti in misura pari nei rapporti interni e con vincolo di solidarietà nei confronti del Consulente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande promosse come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1) accerta la lesione del diritto di proprietà dell'attrice [REDACTED] nei limiti di cui in motivazione;

- 2) condanna [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento, in favore dell'attrice [REDACTED] della somma di € 2.150,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione fino al soddisfo;
- 3) condanna [REDACTED] al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite che, già compensate per il 50%, liquida per il residuo 50%, in € 67,00 per spese ed € 1.580,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
- 4) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in misura del 50% ciascuna.
- Così deciso in Novara, in data 14.1.2022

Il Giudice
dott.ssa Gabriella Citro